



roberto minetti

DOTTORI COMMERCIALISTI & REVISORI CONTABILI

Fiscalita' del welfare aziendale

GENOVA 24.03.2022

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI



- Legge 208/2015 (stabilità 2016) – articolo 1, commi 182-190
- Legge 232/2016 (bilancio 2017) – articolo 1, commi 160- 162
- Decreto-legge 50/2017 convertito in Legge 96/2017
- D.P.R. 917/86 (TUIR) – articolo 51 – Reddito di lavoro dipendente
- D.P.R. 917/86 (TUIR) – articolo 100, comma 1 - Oneri di utilità sociale
- Circolare ADE 28/E/2016 - disposizioni in materia di welfare introdotte dalla L. 208/2015
- Circolare ADE 05/E/2018 - disposizioni in materia di welfare introdotte dalla L. 205/2017



PRINCIPIO GENERALE DI «OMNICOMPRENSIVITA'»

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

DEROGHE AL PRINCIPIO GENERALE



- Legge di Stabilità 2016: le somme e i valori di cui all'**articolo 51, comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3** non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
- Detassazione consentita solo per finalità extra-remunerative di natura organizzativa, socio assistenziale, incentivante
- i beni o servizi oggetto di detassazione sono concessi in natura, salve le eccezioni per servizi di educazione



Piani di welfare aziendale



CASI FREQUENTI

- opere e servizi erogati dal datore di lavoro con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto
- prestazioni di servizi di trasporto collettivo, anche se affidate a terzi (compresi gli esercenti servizi pubblici)
- acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari fiscalmente a carico.
- somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro per l'istruzione dei familiari dei dipendenti, anche se non fiscalmente a carico degli stessi



CASI FREQUENTI

- somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti dei dipendenti, anche se non fiscalmente a carico degli stessi
- contributi di assistenza sanitaria
- contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.



WELFARE AZIENDALE AI FINI FISCALI

- Deve riguardare tutti i dipendenti o a categorie omogenee di essi, non coincidenti con le categorie di inquadramento art. 2095 codice civile. Ad esempio, lavoratori con medesima qualifica o nella “medesima situazione”. Somme o servizi ad personam non ammettono al beneficio.
- Può essere realizzato e quantificato di anno in anno con adozione di un regolamento aziendale con vincolo di pari durata
- Non può avere fini retributivi bensì di integrazione della componente monetaria, con funzioni “sociali” o di efficienza, per migliorare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Può sostituire i premi di produttività
- Può essere gestito nell’ambito della contrattazione di secondo livello, superando in tal modo il limite di deducibilità fiscale del 5 per mille (art. 100, comma 1, TUIR)
- Non ci sono limiti di erogazione dettati da ragioni fiscali, trattandosi di somme totalmente deducibili in capo al datore di lavoro ed intassate in capo al dipendente
- Beneficio esteso a servizi a familiari del lavoratore, anche se non sono a carico: sono familiari interessati il coniuge ed i figli anche non conviventi, ed i fratelli, sorelle e genitori conviventi (art. 12 TUIR / art. 433 codice civile)



Benefici fiscali per il lavoratore

NON CONCORRONO A FORMARE REDDITO



- prestazioni di servizi di trasporto collettivo, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici
- somme erogate **o rimborsate a fronte di spese dirette**, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari
- utilizzazione delle opere o dei servizi offerti dal datore di lavoro a dipendenti, a coniuge, figli ed altri familiari per le finalità di utilità sociale, quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto

NON CONCORRONO A FORMARE REDDITO



- somme, servizi e prestazioni erogati per servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, servizi integrativi e di mensa connessi, frequenza di ludoteche e centri estivi ed invernali e per borse di studio
- somme e prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti
- contributi e i premi versati per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

ALTRE COMPONENTI DI REDDITO DETASSE



- contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; contributi di assistenza sanitaria ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20
- compensi reversibili
- somministrazioni di vitto, mense aziendali, buoni pasto le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o in assenza di ristorazione
- erogazioni liberali in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori ad euro 258,23, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari
- il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore ad euro 2.065,83, con obbligo di proprietà per 3 anni
- differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta



Trattamento fiscale del datore di lavoro



ARTICOLO 100 TUIR

Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti **volontariamente** sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.



Liberalità del datore di lavoro



OBBLIGO NEGOZIALE

WELFARE STRUTTURATO PER OBBLIGO NEGOZIALE

- contratto nazionale
- contratto di secondo livello, territoriale o interconfederale
- contratto aziendale siglato tra l'impresa e i rappresentanti sindacali
- regolamento aziendale: configura adempimento di obbligo negoziale quando è non revocabile né modificabile autonomamente dal datore di lavoro nel periodo di vigenza



DEDUZIONE TOTALE AI FINI IRES



Premi di risultato



TASSAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

- premi di risultato di ammontare variabile, condizionati a parametri incrementali
- esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali del settore privato
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa
- dipendenti con reddito inferiore ad euro 80.000 (reddito a tassazione ordinaria) nel periodo precedente l'erogazione



imposta sostitutiva del 10%,
con limite di euro 3.000/anno

REGIME OPZIONALE

applicazione del regime
ordinario di tassazione IRPEF e
relative addizionali



COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI

CCNL di regolamentazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Piano di coinvolgimento per il miglioramento o l'innovazione di aree o sistemi di produzione



DECONTRIBUZIONE 20 PUNTI PERCENTUALI
DECONTRIBUZIONE QUOTA A CARICO LAVORATORE
LIMITE DELLA QUOTA PREMIO 800 EURO



DETAZZAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

Contratto di secondo livello in base all'art. 51, D.Lgs. 81/2015
Autodichiarazione in ITL entro 30 giorni dalla sottoscrizione
Prestazioni di welfare aziendale scelte in sostituzione del premio

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ASSISTENZA SANITARIA - PIANI DI AZIONARIATO



**ESCLUSIONE DAL REDDITO IMPONIBILE DEL LAVORATORE
DETAZZAZIONE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO**



CONTENUTO DEL CONTRATTO

- premio di risultato conseguente ad incrementi di almeno un parametro fra

PRODUTTIVITÀ . REDDITIVITÀ . EFFICIENZA . QUALITÀ . INNOVAZIONE

- misurabilità e verificabilità
- rilevazione dei parametri in “periodo congruo” (annuale, infrannuale, pluriennale) rimesso alla contrattazione di secondo livello
- incremento da verificarsi dopo la stipula del contratto (criterio determinato con ragionevole anticipo rispetto al periodo di rilevazione)

TEAM



Roberto Minetti

FOUNDER
CHARTERED ACCOUNTANT
STATUTORY AUDITOR

Giorgia Bozzo

ACCOUNTING, TAX
AND ADMINISTRATION

Alena Orabona

ACCOUNTING, TAX AND
PERFORMANCE AUDIT

Lidia Zucchi

EXECUTIVE ASSISTANT
AND RELOCATION
SERVICES

PARTNER

MetamNetwork

TAX • AUDIT • LEGAL

GENOVA (ITALY) Via C. Roccatagliata Ceccardi 3, 16121
MILANO (ITALY) Piazza Santa Maria Beltrade 1, 20121
www.robortominetti.com